**D. Lgs. 82/2005**

**Art. 53**

 Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

 1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.

 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche

il catalogo dei dati e dei metadati ***((...))***, nonche' delle relative

banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano

l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

 1-ter. Con le ***((Linee guida))*** sono definite le modalita' per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

**D. Lgs. 179/2016**

**Art. 43**

 Modifiche all'articolo 53

 del decreto legislativo n. 82 del 2005

 1. All'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle

pubbliche amministrazioni»;

 b) al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» e' soppressa;

 c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche

il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonche' delle

relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che

disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

 1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono

definite le modalita' per la realizzazione e la modifica dei siti

delle amministrazioni.;

 d) i commi 2 e 3 sono abrogati.

 Note all'art. 43:

 - si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto:

 «Art. 53 Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

 1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.

 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonche' delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

 1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono definite le modalita' per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

 2. - 3. (abrogati).»